



L'Italia s'impegna ancora una volta ad istituire il delitto di tortura nel nostro ordinamento

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in questi giorni, ha preso atto dell'accordo tra il Governo Italiano e sei delle sessantacinque vittime degli avvenimenti accaduti nella Caserma di Bolzaneto, il 21 e 22 luglio 2011 in occasione del G8 di Genova.

Un'esplicita ammissione di colpevolezza dell'Italia, che rende oramai improcrastinabile l'inserimento nell'ordinamento del delitto di tortura nel nostro codice penale in ottemperanza, non solo agli impegni assunti a livello internazionale e alla previsione dell'art 13 della Costituzione (come del resto più volte la Corte EDU ci ha invitato a fare), ma anche e soprattutto per innalzare il livello di civiltà e di democrazia del nostro ordinamento.

Più volte l'Unione delle Camere Penali Italiane ha messo il dito in quella che è divenuta una vera e propria "piaga" del nostro sistema penale, la mancanza del reato di tortura, che non consente di punire adeguatamente episodi vergognosi di violenza e di trattamenti inumani su persone sottoposte al potere coercitivo della pubblica autorità.

Il "patteggiamento" dello Stato per i misfatti della caserma Bolzaneto ha certificato la verità di fatti fino a ieri considerati "una mera eventualità" o frutto di una visione vittimista dell'uso legittimo della forza, con il sottaciuto intento di obliare o denegare la deprecabile pratica di comportamenti violenti e oppressivi, commessi nei confronti del cittadino e in cui si sostanzia l'effettività del delitto di tortura.

Come più volte sottolineato dall'Unione dalle Camere Penali e dall'Osservatorio Carcere, il reato di tortura, per esprimere il proprio peculiare significato di disvalore, deve essere configurato come reato proprio, commesso solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (non dunque un reato comune come prevede il testo attualmente dormiente in Parlamento), e strutturato su una condotta che ricalchi la definizione di tortura contenuta nelle convenzioni internazionali.

La punibilità di queste condotte inserita nel nostro codice penale è, dunque, oggi più che mai, indifferibile, per colmare un pervicace vuoto normativo, non altrimenti surrogabile con il richiamo ai reati di abuso di autorità, lesioni o violenza privata, e per dare definitiva attuazione al principio costituzionale dell'art. 13, cuore e corpo dello Stato democratico.

Una risposta di civiltà, certamente dissonante dal coro populista e giustizialista che oggi assedia il legislatore, che l'Unione delle Camere Penali chiede a gran voce, a tutela della dignità e nel rispetto dei diritti della persona.

Roma, 14.04.2017

La Giunta

L' Osservatorio Carcere UCPI